

## **REGOLAMENTO PER LA MEDIAZIONE**

### **ART. 1 - APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO**

1.1. Il presente regolamento si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi (Mediazione ai sensi del DM 180/2010)

1.2. Il Regolamento si applica alle mediazioni amministrative dall'organismo di mediazione del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati in relazione a controversie nazionali. Le controversie internazionali possono essere soggette ad altro regolamento.

1.3. In caso di sospensione o cancellazione dal registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l'organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l'organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso.

### **ART. 2 - AVVIO DELLA MEDIAZIONE**

2.1. La parte di una lite che intende avviare la Mediazione può farlo depositando la domanda di avvio

2.2. La relativa modulistica è stata predisposta sia in forma on-line e pubblicata sul sito [www.cnpi.it/mediazione](http://www.cnpi.it/mediazione), sia in forma cartacea da richiedere alla segreteria dell'organismo.

2.3. La domanda deve contenere:

- a) il nome dell'Organismo di mediazione;
- b) Nome, dati identificativi e recapiti delle parti e di loro eventuali rappresentanti e/o consulenti presso cui effettuare le dovute comunicazioni;
- c) L'oggetto della lite;
- d) Le ragioni della pretesa;
- e) Il valore della controversia individuato secondo i criteri stabiliti dal codice di procedura civile. Per le liti di valore indeterminato, indeterminabile ovvero se vi sia notevole disaccordo tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti.

2.4. La Mediazione ha una durata non superiore a 4 mesi dal deposito dell'istanza. In caso di ricorso alla procedura su invito del giudice il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell'istanza.

2.5. In caso di ricorso alla procedura su invito del giudice, il termine decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell'istanza.

2.6. L'organismo comunica l'avvenuta ricezione dell'istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura.

### **ART. 3 - LUOGO E MODALITA' DELLA MEDIAZIONE**

3.1. La Mediazione si svolge nelle sedi comunicate al Ministero della Giustizia. In alternativa, l'organismo può fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo ritenuto più idoneo, con il consenso di tutte le parti e del mediatore.

3.2. La mediazione e le comunicazioni tra tutte le parti potranno avvenire anche attraverso modalità telematiche sul sito [www.cnpi.it/mediazione](http://www.cnpi.it/mediazione). L'uso della forma telematica potrà avvenire per una parte della procedura di svolgimento del servizio di mediazione. La piattaforma



on-line è stata predisposta al fine di garantire il rispetto delle norme relative alla sicurezza delle comunicazioni e alla riservatezza.

3.3. l'organismo comunica l'avvenuta ricezione dell'istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della procedura. L'istante può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte.

#### *ART. 4 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA*

4.1. Il procedimento di mediazione è coperto da riservatezza in tutte le sue fasi.

4.2. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'Organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

4.3. Il mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti delle parti rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni.

4.4. Le parti e ogni altra persona presente agli incontri di mediazione, ivi inclusi gli avvocati e i consulenti, hanno l'obbligo di mantenere la massima riservatezza e non possono presentare come prova giudiziale o di altra natura suggerimenti, informazioni, circostanze che sono state espresse durante gli incontri di mediazione.

4.5. L'Organismo assicura adeguate modalità di conservazione e di riservatezza degli atti introduttivi del procedimento, sottoscritti dalle parti, nonché di ogni altro documento proveniente dai soggetti di cui al comma che precede o formato durante il procedimento.

#### *ART. 5 - NOMINA DEL MEDIATORE*

5.1. Il mediatore è nominato tra quelli inseriti nell'elenco interno dei mediatori iscritti con provvedimento del Responsabile del Registro.

5.2. La lista dei mediatori è consultabile sul sito [www.cnpi.it/mediazione](http://www.cnpi.it/mediazione).

5.3. La scelta viene effettuata:

- tenendo conto dell'eventuale preferenza espressa dalle parti che dovranno in tal senso indicare l'ordine di preferenza espresso per ciascun mediatore;
- l'organismo designa il mediatore ritenuto più idoneo tra coloro che sono inseriti nella propria lista;
- se il valore della lite è superiore a 500.000 euro, l'organismo può fornire alle parti una lista di candidati ritenuti idonei, tenendo in considerazione l'eventuale preferenza espressa dalle parti, specifiche competenze professionali, eventuali conoscenze tecniche o linguistiche e la disponibilità dei mediatore.

5.4. Ciascuna parte assegna un ordine di preferenza a tutti i candidati. L'organismo nomina mediatore la persona con l'ordine di preferenza collettivamente superiore e, in caso di parità, quella più anziana. Se le parti non comunicano le rispettive preferenze entro 5 giorni, l'organismo nomina il mediatore tra i candidati proposti.

5.5. Le parti possono fornire una comune indicazione del mediatore tra quelli inseriti nella lista dell'organismo.



## *ART. 6 - INDIPENDENZA, IMPARZIALITA' E SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE*

6.1. Il mediatore nominato, prima dell'inizio dell'incontro di mediazione è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e imparzialità di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a) del decreto legislativo, con esplicito riferimento al Codice europeo di condotta per mediatori di cui all'allegato B.

6.2. In casi eccezionali, l'organismo può sostituire il mediatore prima dell'inizio dell'incontro di mediazione con un altro della propria lista di pari esperienza.

6.3. A procedimento iniziato, qualora il mediatore comunichi qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l'imparzialità o l'indipendenza, e comunque in ogni altro caso di impedimento, l'organismo informerà le parti e provvederà alla sua sostituzione.

## *ART. 7 - SVOLGIMENTO DELLA MEDIAZIONE E POTERI DEL MEDIATORE*

7.1. Il mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione. Il mediatore è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le parti. Alcune fasi della mediazione possono svolgersi in videoconferenza o telefonicamente, su indicazione del mediatore, sentite le parti.

7.2. Le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione da loro depositati in sessione comune e ciascuna parte ha diritto di accesso agli atti depositati nelle rispettive sessioni separate. Gli atti vengono custoditi dall'Organismo in apposito fascicolo, anche virtuale, registrato e numerato, per un periodo di tre mesi dalla conclusione della procedura.

7.3. Il mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori delle sessioni private devono essere ritenuti riservati.

7.4. Il mediatore si riserva il diritto di non verbalizzare alcuna proposta:

- a. se vi è opposizione alla verbalizzazione espressa nella clausola contrattuale di mediazione;
- b. nel caso in cui almeno una parte vi si opponga espressamente;
- c. in caso di mancata partecipazione alla mediazione di una o più parti;
- d. in ogni caso in cui ritenga di non avere sufficienti elementi.

7.5. Sentite le parti, l'organismo può nominare un mediatore diverso da colui che ha condotto la mediazione per verbalizzare una proposta conciliativa che produca gli effetti previsti dalla legge.

## *ART. 8 - PRESENZA DELLE PARTI E LORO RAPPRESENTANZA*

8.1. Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. Le stesse possono farsi assistere da uno o più persone di propria fiducia. La partecipazione per il tramite di rappresentanti è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi.

8.2. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia.

## *ART. 9 - CONCLUSIONE DELLA MEDIAZIONE*

9.1. La mediazione si considera conclusa quando:



- a) le parti hanno conciliato la controversia;
- b) in caso di impossibilità a raggiungere una conciliazione;
- c) decorsi 4 mesi dal deposito dell'istanza di mediazione, o dall'invito del giudice.

9.2. Il mediatore può inoltre aggiornare l'incontro di mediazione affinché le parti possano analizzare specifiche proposte, raccogliere nuove informazioni, predisporre documenti di cui si rendesse necessaria l'acquisizione o per qualsiasi altra ragione ritenuta idonea ad agevolare la conciliazione.

9.3. Di quanto precede ai commi 1 e 2, il mediatore redige il previsto verbale che viene sottoscritto dalle parti e dal mediatore che ne autentica le firme. Il mediatore dà inoltre atto dell'eventuale impossibilità di una parte a sottoscriverlo.

9.4. Al termine di ogni procedura di mediazione a ciascuna parte viene consegnata la scheda di valutazione del servizio, allegata al presente regolamento (allegato C), da trasmettere al responsabile del registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.

#### *ART. 10 - MANCATO ACCORDO*

10.1. Qualora non si pervenga a un accordo, il mediatore redige un processo verbale con indicazione della proposta. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

10.2. In caso di mancata accettazione della proposta del mediatore, il verbale di fallita conciliazione è emesso decorsi cinque giorni dalla scadenza del termine per l'accettazione delle parti.

10.3. Il verbale di mancato accordo o di mancata partecipazione può essere sottoscritto da un mediatore dell'organismo diverso da quello nominato, su incarico del responsabile dell'organismo.

10.4. In caso di fallita conciliazione per mancata partecipazione di una parte, le parti interessate alla proposta del mediatore deve farne richiesta scritta entro tre giorni decorrenti dalla data fissata per l'incontro di mediazione. Spetta al mediatore nominato o ad altro appositamente designato dal responsabile dell'organismo valutare se sussistono gli elementi necessari alla formulazione della proposta.

10.5. In ogni caso, salvo diverso accordo delle parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.

#### *ART. 11 - INDENNITA'*

11.1. Le indennità dovute dalle parti sono quelle previste dal D.M. 180/2010 art 16, e dalla tabella liberamente redatta dall'organismo.

11.2. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora l'organismo si avvalga di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, il loro compenso viene determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti e il pagamento delle relative parcelle non rientra negli importi previsti in tabella.

#### *ART. 12 - RESPONSABILITA' DELLE PARTI*

12.1. E' di competenza esclusiva delle parti:



- l'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione;
- eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito dell'istanza e non siano riconducibili a comportamenti dell'organismo;
- le indicazioni circa l'oggetto e le ragioni della pretesa contenute nell'istanza di mediazione;
- l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario, in caso di controversie in cui le parti intendono esercitare l'azione giudiziale nelle materie per le quali la mediazione è prevista come condizione di procedibilità;
- l'indicazione dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
- la determinazione del valore della controversia;
- la forma e il contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante;
- le dichiarazioni in merito al gratuito patrocinio, alla non esistenza di più domande relative alla stessa controversia e ogni altra dichiarazione che venga fornita all'Organismo o al mediatore dal deposito dell'istanza alla conclusione della procedura.

### *ART. 13 - CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'INDENNITÀ*

13.1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.

13.2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.

13.3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente regolamento.

13.4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella A:

- a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
- b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quinto in caso di successo della mediazione;
- c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;
- d) deve essere ridotto di un terzo nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo;
- e) deve essere ridotto di un terzo quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento.

13.5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.

13.6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.

13.7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.

13.8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti.



13.9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà.

13.10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.

13.11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

13.12. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

13.13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.

#### *ART. 14 - RUOLO DEL MEDIATORE IN ALTRI PROCEDIMENTI*

14.1. Salvo diverso accordo scritto tra le parti, il mediatore non può svolgere le funzioni di arbitro in un procedimento arbitrale connesso con la lite che costituisce l'oggetto della mediazione.

#### *ART. 15 - INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DELLE NORME*

15.1. Il mediatore interpreta e applica le norme del regolamento per le parti relative ai propri doveri e responsabilità. Tutte le altre regole procedurali sono interpretate e applicate dall'organismo di mediazione del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati.

#### *ART. 16 - LEGGE APPLICABILE*

16.1. La mediazione è regolata e produce gli effetti stabiliti dalla legge applicabile in Italia.

#### **Tabella A - corrispondente a quella di cui al DM 180/2010**

Valore della lite - Spesa (per ciascuna parte)

Fino a Euro 1.000: Euro 65;  
da Euro 1.001 a Euro 5.000: Euro 130;  
da Euro 5.001 a Euro 10.000: Euro 240;  
da Euro 10.001 a Euro 25.000: Euro 360;  
da Euro 25.001 a Euro 50.000: Euro 600;  
da Euro 50.001 a Euro 250,000: Euro 1.000;  
da Euro 250.001 a Euro 500.000: Euro 2.000;  
da Euro 500.001 a Euro 2.500.000: Euro 3.800;  
da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000: Euro 5.200;  
oltre Euro 5.000.000: Euro 9.200.



## **ALLEGATO B: CODICE EUROPEO DI CONDOTTA PER MEDIATORI**

### **ART. 1 COMPETENZA, NOMINA E ONORARI DEI MEDIATORI E PROMOZIONE DEI LORO SERVIZI**

#### **1.1. Competenza**

I mediatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento di mediazione. Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata e un continuo aggiornamento della propria istruzione e pratica nelle capacità di mediazione, avuto riguardo alle norme pertinenti e ai sistemi di accesso alla professione.

#### **1.2. Nomina**

Il mediatore deve consultarsi con le parti riguardo alle date in cui la mediazione potrà aver luogo. Prima di accettare l'incarico, il mediatore deve verificare di essere dotato della preparazione e competenza necessarie a condurre la mediazione del caso proposto e, su richiesta, dovrà fornire alle parti informazioni in merito.

#### **1.3. Onorari**

Ove non sia stato già previsto, il mediatore deve sempre fornire alle parti informazioni complete sulle modalità di remunerazione che intende applicare. Il mediatore non dovrà accettare una mediazione prima che le condizioni della propria remunerazione siano state approvate da tutte le parti interessate.

#### **1.4. Promozione dei servizi del mediatore**

I mediatori possono promuovere la propria attività, purché in modo professionale, veritiero e dignitoso.

### **ART. 2 INDIPENDENZA E IMPARZIALITA'**

#### **2.1. Indipendenza**

Qualora esistano circostanze che possano (o possano sembrare) intaccare l'indipendenza del mediatore o determinare un conflitto di interessi, il mediatore deve informarne le parti prima di agire o di proseguire la propria opera.

Le suddette circostanze includono:

- qualsiasi relazione di tipo personale o professionale con una delle parti;
- qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della mediazione;
- il fatto che il mediatore, o un membro della sua organizzazione, abbia agito in qualità diversa da quella di mediatore per una o più parti.

In tali casi il mediatore può accettare l'incarico o proseguire la mediazione solo se sia certo di poter condurre la mediazione con piena indipendenza, assicurando piena imparzialità, e con il consenso espresso delle parti. Il dovere di informazione costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento.

#### **2.2. Imparzialità**

Il mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale, cercando altresì di apparire come tale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti nel procedimento di mediazione.

### **ART 3 L'ACCORDO, IL PROCEDIMENTO E LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA -**

#### **3.1. Procedura**



Il mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella mediazione comprendano le caratteristiche del procedimento di mediazione e il ruolo del mediatore e delle parti nell'ambito dello stesso. Il mediatore deve, in particolare, fare in modo che prima dell'avvio della mediazione le parti abbiano compreso ed espressamente accettato i termini e le condizioni dell'accordo di mediazione, incluse le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al mediatore e alle parti. Su richiesta delle parti, l'accordo di mediazione può essere redatto per iscritto. Il mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso, inclusi possibili squilibri nei rapporti di forza, eventuali desideri espressi dalle parti e particolari disposizioni normative, nonché l'esigenza di una rapida risoluzione della controversia. Le parti possono concordare con il mediatore il modo in cui la mediazione dovrà essere condotta, con riferimento a un insieme di regole o altrimenti. Se lo reputa opportuno, il mediatore può ascoltare le parti separatamente.

### *3.2. Correttezza del procedimento*

Il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento. Il mediatore deve informare le parti, e può porre fine alla mediazione, nel caso in cui:

- sia raggiunto un accordo che al mediatore appaia non azionabile o illegale, avuto riguardo alle circostanze del caso e alla competenza del mediatore per raggiungere tale valutazione; o
- il mediatore concluda che la prosecuzione della mediazione difficilmente condurrà a una risoluzione della controversia.

### *3.3. Fine del procedimento*

Il mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l'eventuale accordo raggiunto tra le parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini. Le parti possono ritirarsi dalla mediazione in qualsiasi momento senza fornire alcuna giustificazione.

Il mediatore deve, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, informare le parti delle modalità in cui le stesse possono formalizzare l'accordo e delle possibilità di rendere l'accordo esecutivo.

## **ART. 4 RISERVATEZZA**

Il mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla mediazione o relative ad essa, compresa la circostanza che la mediazione è in corso o si è svolta, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico. Qualsiasi informazione riservata comunicata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata all'altra senza il consenso della parte o a meno che ciò sia imposto dalla legge.





**ALLEGATO C**

DATA .....

NOME .....

ORGANISMO DI MEDIAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

Scala di valutazione. (1 valore minimo - 5 valore massimo)

1) VALUTAZIONE DEL GRADO DI SODDISFAZIONE DEL SERVIZIO

a) Adeguatezza e confort della sede e degli spazi messi a disposizione durante l'incontro di mediazione: 1  - 2  - 3  - 4  - 5

b) Assistenza della segreteria e completezza delle informazioni fornite durante tutto il corso della procedura: 1  - 2  - 3  - 4  - 5

2) VALUTAZIONE DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE

a) Soddisfazione nella partecipazione alla procedura di mediazione rispetto ad un giudizio in tribunale: 1  - 2  - 3  - 4  - 5

b) La mediazione ha consentito di risparmiare tempo, costi e rischi dei ricorso al tribunale?: 1  - 2  - 3  - 4  - 5

3) VALUTAZIONE DEL MEDIATORE

a) Competenza del mediatore nelle tecniche di gestione del conflitto e della procedura: 1  - 2  - 3  - 4  - 5

b) abilità del mediatore nel proporre una soluzione per la composizione della lite: 1  - 2  - 3  - 4  - 5

4) IMPRESSIONI E SUGGERIMENTI

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

